

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante

da lesione del bene salute definito da premorienza

(ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione)

Tabelle aggiornate "Edizione 2021"

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all'esito dei lavori del gruppo dedicato, ha ritenuto di elaborare la tabella che segue, funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.

La tabella proposta dall'Osservatorio milanese è stata presentata nel corso dell'Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Milano nel maggio 2016 ed è poi stata discussa da tutti gli Osservatori interessati nel corso dell'Assemblea nazionale tenutasi a Roma nel maggio 2017, che ne ha precisato e approvato questa versione definitiva.

La voce di pregiudizio in questione è espressa talvolta dalla sintesi lessicale **«danno biologico intermittente»** poiché è un danno liquidato in un "intervallo" (tra la data della lesione e la data del decesso). Nell'Assemblea nazionale degli Osservatori svoltasi a Roma nel maggio 2017, si è posta l'attenzione sulla peculiarità strutturale che trattasi di danno subito (irreversibilmente e non in modo intermittente) nell'**intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto**; pertanto, dopo un vivace dibattito, si è preferito il **nomen «danno definito da premorienza»**.

L'Osservatorio ha vagliato le principali tesi formatesi in giurisprudenza e dottrina sull'argomento: ha scartato l'orientamento favorevole all'equità pura (inidoneo a rendere la decisione prevedibile) e quelli che non assegnano maggiore rilevanza ai primi anni di vita successivi alla lesione, ai fini della quantificazione del pregiudizio (criterio cd. matematico puro) o che escludono un adeguamento del risarcimento alla durata effettiva della vita (criterio contrario alla riduzione del *quantum*), poiché non conformi alle direttive interpretative collaudate della Suprema Corte (da ultimo, v. Cass. civ. n. 679/2016 e n. 10897/2016).

In tale ricostruzione, attesa l'esistenza di un arco temporale ben determinato – che termina con la morte del soggetto - all'interno del quale il pregiudizio si è prodotto, si ritiene che un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, se solo si consideri che il fattore anagrafico, nell'ipotesi tradizionale, è utilizzato quale parametro in base al quale calcolare l'aspettativa di vita, ossia il probabile tempo durante cui la lesione subita dispiegherà i suoi effetti dannosi.

Alla luce di tali riflessioni, si è perciò optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro **il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano**; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media.

Più dettagliatamente:

- 1) Il risarcimento medio si può definire come il *quantum* liquidato mediamente dalle Tabelle di Milano per una data percentuale invalidante. In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il *quantum* liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima.
- 2) L'aspettativa di vita media è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano), a prescindere dal sesso di appartenenza, e rileva (come sopra osservato) quale elemento oggettivo attraverso cui poter calcolare il risarcimento medio annuo. In particolare, l'aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni (in sostanza si sommano le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si divide per 100), mentre l'eliminazione delle divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell'interessato si ottiene attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età.
- 3) Il risarcimento medio annuo corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media; in sostanza è la distribuzione annua, in funzione dell'aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante. Esso è espresso nella tabella alla colonna n. 4 denominata "*danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo*".

Ciò detto, è necessario sottolineare che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.

Siffatta considerazione è la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 denominate rispettivamente "*danno non patrimoniale per il primo anno*" e "*danno non patrimoniale per il primo e secondo anno*" e relative alla somma risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo. In coerenza con la nuova veste grafica della "*Tabella del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica*" (si rinvia ai relativi "*Criteri orientativi*"), tra parentesi, nelle colonne 2-3-4, sono specificati i valori monetari di quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale.

Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.

Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procederà, invece, ad aggiungere la somma prevista nella colonna n. 4.

In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla "*personalizzazione del danno*" prevede la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla Tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e tenendo conto dell'età del danneggiato.

La scelta di prevedere una percentuale costante per ogni invalidità riflette la consapevolezza che il fattore anagrafico è un indice idoneo a generare considerevoli divergenze fattuali a seconda dello specifico soggetto leso così che anche la tabella deve poter garantire la necessaria flessibilità risarcitoria.

Tenuto conto degli indici ISTAT dall'1.1.2018 all'1.1.2021 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell'1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138) e, con rivisitazione grafica, sono stati esplicitati (tra parentesi) gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale).

Milano, 8 marzo 2021

Aggiornamento a cura del dott. Damiano Spera, Coordinatore del "Gruppo danno alla persona" dell'Osservatorio di Milano, e del dott. Daniele Moro.

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza

(ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione)

Tabella aggiornata “Edizione 2021”

Invalidità %	Danno non patrimoniale per il primo anno * (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per il primo ed il secondo anno ** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo *** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Aumento personalizzato
1	€ 64 (52 + 12)	€ 112 (91 + 21)	€ 32 (26 + 6)	50%
2	€ 138 (110 + 28)	€ 242 (193 + 49)	€ 69 (55 + 14)	50%
3	€ 218 (174 + 44)	€ 382 (305 + 77)	€ 109 (87 + 22)	50%
4	€ 306 (244 + 62)	€ 536 (427 + 109)	€ 153 (122 + 31)	50%
5	€ 402 (322 + 80)	€ 704 (564 + 140)	€ 201 (161 + 40)	50%
6	€ 532 (426 + 106)	€ 932 (746 + 186)	€ 266 (213 + 53)	50%
7	€ 678 (542 + 136)	€ 1.187 (949 + 238)	€ 339 (271 + 68)	50%
8	€ 838 (670 + 168)	€ 1.467 (1.173 + 294)	€ 419 (335 + 84)	50%
9	€ 1.014 (812 + 202)	€ 1.775 (1.421 + 354)	€ 507 (406 + 101)	50%
10	€ 1.218 (966 + 252)	€ 2.132 (1.691 + 441)	€ 609 (483 + 126)	50%
11	€ 1.412 (1.112 + 300)	€ 2.471 (1.946 + 525)	€ 706 (556 + 150)	50%
12	€ 1.620 (1.266 + 354)	€ 2.836 (2.216 + 620)	€ 810 (633 + 177)	50%
13	€ 1.844 (1.430 + 414)	€ 3.228 (2.503 + 725)	€ 922 (715 + 207)	50%
14	€ 2.082 (1.602 + 480)	€ 3.644 (2.804 + 840)	€ 1.041 (801 + 240)	50%
15	€ 2.334 (1.782 + 552)	€ 4.085 (3.119 + 966)	€ 1.167 (891 + 276)	50%
16	€ 2.602 (1.972 + 630)	€ 4.554 (3.451 + 1.103)	€ 1.301 (986 + 315)	50%
17	€ 2.886 (2.170 + 716)	€ 5.051 (3.798 + 1.253)	€ 1.443 (1.085 + 358)	50%
18	€ 3.186 (2.378 + 808)	€ 5.576 (4.162 + 1.414)	€ 1.593 (1.189 + 404)	50%
19	€ 3.502 (2.594 + 908)	€ 6.129 (4.540 + 1.589)	€ 1.751 (1.297 + 454)	50%
20	€ 3.832 (2.818 + 1.014)	€ 6.707 (4.932 + 1.775)	€ 1.916 (1.409 + 507)	50%
21	€ 4.184 (3.054 + 1.130)	€ 7.323 (5.345 + 1.978)	€ 2.092 (1.527 + 565)	50%
22	€ 4.548 (3.296 + 1.252)	€ 7.959 (5.768 + 2.191)	€ 2.274 (1.648 + 626)	50%
23	€ 4.932 (3.548 + 1.384)	€ 8.631 (6.209 + 2.422)	€ 2.466 (1.774 + 692)	50%

Invalità %	Danno non patrimoniale per il primo anno * (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per il primo ed il secondo anno ** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo *** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Aumento personalizzato
24	€ 5.332 (3.808 + 1.524)	€ 9.331 (6.664 + 2.667)	€ 2.666 (1.904 + 762)	50%
25	€ 5.750 (4.078 + 1.672)	€ 10.063 (7.137 + 2.926)	€ 2.875 (2.039 + 836)	50%
26	€ 6.186 (4.356 + 1.830)	€ 10.826 (7.623 + 3.203)	€ 3.093 (2.178 + 915)	50%
27	€ 6.640 (4.644 + 1.996)	€ 11.620 (8.127 + 3.493)	€ 3.320 (2.322 + 998)	50%
28	€ 7.112 (4.938 + 2.174)	€ 12.447 (8.642 + 3.805)	€ 3.556 (2.469 + 1.087)	50%
29	€ 7.604 (5.244 + 2.360)	€ 13.307 (9.177 + 4.130)	€ 3.802 (2.622 + 1.180)	50%
30	€ 8.114 (5.558 + 2.556)	€ 14.200 (9.727 + 4.473)	€ 4.057 (2.779 + 1.278)	50%
31	€ 8.644 (5.880 + 2.764)	€ 15.127 (10.290 + 4.837)	€ 4.322 (2.940 + 1.382)	50%
32	€ 9.194 (6.212 + 2.982)	€ 16.090 (10.871 + 5.219)	€ 4.597 (3.106 + 1.491)	50%
33	€ 9.762 (6.552 + 3.210)	€ 17.084 (11.466 + 5.618)	€ 4.881 (3.276 + 1.605)	50%
34	€ 10.350 (6.900 + 3.450)	€ 18.113 (12.075 + 6.038)	€ 5.175 (3.450 + 1.725)	50%
35	€ 10.890 (7.260 + 3.630)	€ 19.058 (12.705 + 6.353)	€ 5.445 (3.630 + 1.815)	50%
36	€ 11.438 (7.626 + 3.812)	€ 20.017 (13.346 + 6.671)	€ 5.719 (3.813 + 1.906)	50%
37	€ 12.004 (8.002 + 4.002)	€ 21.008 (14.004 + 7.004)	€ 6.002 (4.001 + 2.001)	50%
38	€ 12.578 (8.386 + 4.192)	€ 22.012 (14.676 + 7.336)	€ 6.289 (4.193 + 2.096)	50%
39	€ 13.170 (8.780 + 4.390)	€ 23.048 (15.365 + 7.683)	€ 6.585 (4.390 + 2.195)	50%
40	€ 13.772 (9.182 + 4.590)	€ 24.102 (16.069 + 8.033)	€ 6.886 (4.591 + 2.295)	50%
41	€ 14.390 (9.594 + 4.796)	€ 25.183 (16.790 + 8.393)	€ 7.195 (4.797 + 2.398)	50%
42	€ 15.018 (10.012 + 5.006)	€ 26.282 (17.521 + 8.761)	€ 7.509 (5.006 + 2.503)	50%
43	€ 15.664 (10.442 + 5.222)	€ 27.413 (18.274 + 9.139)	€ 7.832 (5.221 + 2.611)	50%
44	€ 16.320 (10.880 + 5.440)	€ 28.560 (19.040 + 9.520)	€ 8.160 (5.440 + 2.720)	50%
45	€ 16.990 (11.326 + 5.664)	€ 29.733 (19.821 + 9.912)	€ 8.495 (5.663 + 2.832)	50%
46	€ 17.672 (11.782 + 5.890)	€ 30.927 (20.619 + 10.308)	€ 8.836 (5.891 + 2.945)	50%
47	€ 18.370 (12.246 + 6.124)	€ 32.148 (21.431 + 10.717)	€ 9.185 (6.123 + 3.062)	50%
48	€ 19.080 (12.720 + 6.360)	€ 33.390 (22.260 + 11.130)	€ 9.540 (6.360 + 3.180)	50%
49	€ 19.804 (13.202 + 6.602)	€ 34.658 (23.104 + 11.554)	€ 9.902 (6.601 + 3.301)	50%
50	€ 20.538 (13.692 + 6.846)	€ 35.942 (23.961 + 11.981)	€ 10.269 (6.846 + 3.423)	50%

Invalità %	Danno non patrimoniale per il primo anno * (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per il primo ed il secondo anno ** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo *** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Aumento personalizzato
51	€ 21.276 (14.184 + 7.092)	€ 37.233 (24.822 + 12.411)	€ 10.638 (7.092 + 3.546)	50%
52	€ 22.016 (14.678 + 7.338)	€ 38.529 (25.687 + 12.842)	€ 11.008 (7.339 + 3.669)	50%
53	€ 22.758 (15.172 + 7.586)	€ 39.827 (26.551 + 13.276)	€ 11.379 (7.586 + 3.793)	50%
54	€ 23.496 (15.664 + 7.832)	€ 41.118 (27.412 + 13.706)	€ 11.748 (7.832 + 3.916)	50%
55	€ 24.238 (16.158 + 8.080)	€ 42.417 (28.277 + 14.140)	€ 12.119 (8.079 + 4.040)	50%
56	€ 24.978 (16.652 + 8.326)	€ 43.712 (29.141 + 14.571)	€ 12.489 (8.326 + 4.163)	50%
57	€ 25.716 (17.144 + 8.572)	€ 45.003 (30.002 + 15.001)	€ 12.858 (8.572 + 4.286)	50%
58	€ 26.454 (17.636 + 8.818)	€ 46.295 (30.863 + 15.432)	€ 13.227 (8.818 + 4.409)	50%
59	€ 27.188 (18.126 + 9.062)	€ 47.580 (31.721 + 15.859)	€ 13.594 (9.063 + 4.531)	50%
60	€ 27.922 (18.614 + 9.308)	€ 48.864 (32.575 + 16.289)	€ 13.961 (9.307 + 4.654)	50%
61	€ 28.652 (19.102 + 9.550)	€ 50.142 (33.429 + 16.713)	€ 14.326 (9.551 + 4.775)	50%
62	€ 29.376 (19.584 + 9.792)	€ 51.408 (34.272 + 17.136)	€ 14.688 (9.792 + 4.896)	50%
63	€ 30.102 (20.068 + 10.034)	€ 52.675 (35.119 + 17.560)	€ 15.051 (10.034 + 5.017)	50%
64	€ 30.822 (20.548 + 10.274)	€ 53.939 (35.959 + 17.980)	€ 15.411 (10.274 + 5.137)	50%
65	€ 31.536 (21.024 + 10.512)	€ 55.188 (36.792 + 18.396)	€ 15.768 (10.512 + 5.256)	50%
66	€ 32.250 (21.500 + 10.750)	€ 56.438 (37.625 + 18.813)	€ 16.125 (10.750 + 5.375)	50%
67	€ 32.954 (21.970 + 10.984)	€ 57.670 (38.448 + 19.222)	€ 16.477 (10.985 + 5.492)	50%
68	€ 33.656 (22.438 + 11.218)	€ 58.899 (39.267 + 19.632)	€ 16.828 (11.219 + 5.609)	50%
69	€ 34.356 (22.904 + 11.452)	€ 60.123 (40.082 + 20.041)	€ 17.178 (11.452 + 5.726)	50%
70	€ 35.046 (23.364 + 11.682)	€ 61.331 (40.887 + 20.444)	€ 17.523 (11.682 + 5.841)	50%
71	€ 35.730 (23.820 + 11.910)	€ 62.528 (41.685 + 20.843)	€ 17.865 (11.910 + 5.955)	50%
72	€ 36.412 (24.274 + 12.138)	€ 63.722 (42.480 + 21.242)	€ 18.206 (12.137 + 6.069)	50%
73	€ 37.084 (24.722 + 12.362)	€ 64.898 (43.264 + 21.634)	€ 18.542 (12.361 + 6.181)	50%
74	€ 37.752 (25.168 + 12.584)	€ 66.066 (44.044 + 22.022)	€ 18.876 (12.584 + 6.292)	50%
75	€ 38.414 (25.610 + 12.804)	€ 67.225 (44.818 + 22.407)	€ 19.207 (12.805 + 6.402)	50%
76	€ 39.070 (26.046 + 13.024)	€ 68.373 (45.581 + 22.792)	€ 19.535 (13.023 + 6.512)	50%
77	€ 39.718 (26.478 + 13.240)	€ 69.507 (46.337 + 23.170)	€ 19.859 (13.239 + 6.620)	50%

Invalidità %	Danno non patrimoniale per il primo anno * (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per il primo ed il secondo anno ** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo *** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Aumento personalizzato
78	€ 40.366 (26.910 + 13.456)	€ 70.641 (47.093 + 23.548)	€ 20.183 (13.455 + 6.728)	50%
79	€ 40.998 (27.332 + 13.666)	€ 71.747 (47.831 + 23.916)	€ 20.499 (13.666 + 6.833)	50%
80	€ 41.628 (27.752 + 13.876)	€ 72.849 (48.566 + 24.283)	€ 20.814 (13.876 + 6.938)	50%
81	€ 42.252 (28.168 + 14.084)	€ 73.941 (49.294 + 24.647)	€ 21.126 (14.084 + 7.042)	50%
82	€ 42.868 (28.578 + 14.290)	€ 75.020 (50.012 + 25.008)	€ 21.434 (14.289 + 7.145)	50%
83	€ 43.482 (28.988 + 14.494)	€ 76.094 (50.729 + 25.365)	€ 21.741 (14.494 + 7.247)	50%
84	€ 44.088 (29.392 + 14.696)	€ 77.154 (51.436 + 25.718)	€ 22.044 (14.696 + 7.348)	50%
85	€ 44.688 (29.792 + 14.896)	€ 78.204 (52.136 + 26.068)	€ 22.344 (14.896 + 7.448)	50%
86	€ 45.280 (30.186 + 15.094)	€ 79.241 (52.826 + 26.415)	€ 22.640 (15.093 + 7.547)	50%
87	€ 45.870 (30.580 + 15.290)	€ 80.273 (53.515 + 26.758)	€ 22.935 (15.290 + 7.645)	50%
88	€ 46.452 (30.968 + 15.484)	€ 81.291 (54.194 + 27.097)	€ 23.226 (15.484 + 7.742)	50%
89	€ 47.030 (31.354 + 15.676)	€ 82.303 (54.870 + 27.433)	€ 23.515 (15.677 + 7.838)	50%
90	€ 47.604 (31.736 + 15.868)	€ 83.307 (55.538 + 27.769)	€ 23.802 (15.868 + 7.934)	50%
91	€ 48.172 (32.114 + 16.058)	€ 84.302 (56.200 + 28.102)	€ 24.086 (16.057 + 8.029)	50%
92	€ 48.736 (32.490 + 16.246)	€ 85.289 (56.858 + 28.431)	€ 24.368 (16.245 + 8.123)	50%
93	€ 49.296 (32.864 + 16.432)	€ 86.268 (57.512 + 28.756)	€ 24.648 (16.432 + 8.216)	50%
94	€ 49.854 (33.236 + 16.618)	€ 87.245 (58.163 + 29.082)	€ 24.927 (16.618 + 8.309)	50%
95	€ 50.408 (33.606 + 16.802)	€ 88.215 (58.811 + 29.404)	€ 25.204 (16.803 + 8.401)	50%
96	€ 50.962 (33.974 + 16.988)	€ 89.184 (59.455 + 29.729)	€ 25.481 (16.987 + 8.494)	50%
97	€ 51.510 (34.340 + 17.170)	€ 90.143 (60.095 + 30.048)	€ 25.755 (17.170 + 8.585)	50%
98	€ 52.062 (34.708 + 17.354)	€ 91.109 (60.739 + 30.370)	€ 26.031 (17.354 + 8.677)	50%
99	€ 52.608 (35.072 + 17.536)	€ 92.064 (61.376 + 30.688)	€ 26.304 (17.536 + 8.768)	50%
100	€ 53.158 (35.438 + 17.720)	€ 93.027 (62.017 + 31.010)	€ 26.579 (17.719 + 8.860)	50%

(*) colonna da utilizzare in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo.

(**) colonna da utilizzare in caso di morte trascorsi 2 anni dall'evento lesivo. I valori indicati costituiscono la somma di quanto liquidabile per il primo ed il secondo anno dall'evento lesivo.

(***) colonna da utilizzare per la liquidazione del danno per ogni anno di vita vissuta a partire dal terzo anno dall'evento lesivo. I valori indicati devono essere quindi aggiunti a quelli liquidabili applicando la colonna relativa al primo e secondo anno dall'evento lesivo.